SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 gennaio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 gennaio 2001.

Approvazione dei modelli di certificazione di province, comuni e comunità montane per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto per gli anni 2000, 2001 e 2002.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 243 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari e i relativi controlli;

Visto l'art. 243 del citato testo unico, il quale, ai commi 2, 6 e 7, dispone che gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie di cui al precedente art. 242, comma 1, gli enti locali che non hanno prodotto il certificato sul rendiconto della gestione con l'annessa tabella dei parametri, gli enti locali che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione e gli enti locali dissestati sono sottoposti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi;

Visto l'art. 243, comma 4, del citato testo unico che rimanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la fissazione dei tempi e delle modalità per la presentazione ed il controllo della certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo;

Visto il precedente decreto ministeriale 8 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 28 aprile 1998, con il quale sono state fissate le modalità della certificazione di che trattasi, valide per il triennio 1997-1999;

Ravvisata la necessità di approvare i modelli delle predette certificazioni per il triennio 2000 - 2002, nonché di individuare i termini di presentazione degli stessi;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 21 dicembre 2000;

Visti i precedenti decreti in data 5 agosto 1992 ed in data 15 marzo 1994 concernenti la delega alle prefetture della Repubblica delle funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi degli enti locali e di irrogazione delle sanzioni di legge, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 18 agosto 1992 e serie generale n. 80 del 7 aprile 1994;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli allegati certificati che fanno parte integrante del presente decreto, concernenti la dimostrazione, per il triennio 2000 - 2002, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio dell'acquedotto.

Art. 2.

Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cui fa carico l'onere della certificazione, sono individuati applicando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 maggio 1999, n. 227, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 164, di determinazione dei parametri di individuazione delle gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio e delle connesse modalità certificative.

Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 6, del citato testo unico sono soggetti alla presentazione della certificazione del costo dei servizi nel caso in cui tale *status* permanga alle date indicate al successivo art. 3.

Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 7, del citato testo unico, che hanno deliberato lo stato di dissesto, sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il quinquennio di durata del risanamento, di cui al successivo art. 265, comma 1.

Art. 3.

I certificati devono essere trasmessi, anche se totalmente o parzialmente negativi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2001 per la certificazione relativa all'anno 2000, del 1° aprile 2002 per la certificazione relativa all'anno 2001, del 31 marzo 2003 per la certificazione relativa all'anno 2002, alle prefetture competenti per territorio. I certificati sono compilati e firmati in ogni loro pagina secondo le indicazioni dei relativi modelli e sono trasmessi dagli enti in originale. Essi devono essere redatti esclusivamente a macchina nel formato cm. 21 × 29,7 sui modelli forniti da questo Ministero, negli spazi destinati alla lettura ottica, senza correzioni, abrasioni o aggiunte non previste.

Le prefetture verificano il rispetto della perentorietà del predetto termine.

Art. 4.

Le amministrazioni provinciali non sono obbligate a redigere il quadro 3 del modello di certificazione, relativo al servizio smaltimento rifiuti solidi urbani.

Art. 5.

Le certificazioni che risultino incomplete, non consentono l'assolvimento dell'obbligo di certificazione di cui all'art. 243, comma 2, del citato testo unico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2001

Il Ministro: BIANCO

ALLEGATO

LETTURA

CERTIFICATO
RELATIVO ALLA COPERTURA MINIMA DI LEGGE
PER I COSTI DI ALCUNI SERVIZI

ANNO

CODICE ENTE

QUADRO 1

PROVINCIA DI

oppure

COMUNITA' MONTANA

PROVINCIA DI

VALORI ESPRESSI IN : MIGLIAIA DI LIRE ☐ EURO ☐

(BARRARE LA CASELLA INTERESSATA)

Visti gli atti di ufficio si certifica:

- che gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili della provincia oppure comunità montana;
- che, in particolare, gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione;
- che gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono stati addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese;
- che non vi sono altre partite al di fuori di quelle descritte.
- **che, tra i costi di gestione, gli eventuali impegni di spesa ed i pagamenti degli "Asili nido" sono stati indicati al 50% delle risultanze amministrative e contabili della provincia oppure comunità montana.**

LUOGO DATA

Bollo dell'ente

IL SEGRETARIO	IL RAGIONIERE	IL PRESIDENTE	IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
(Sig. ....)	(Sig. ....)	(Sig. ....)	(Sig. ....)

IL CERTIFICATO E' STATO PREDISPOSTO PER LA LETTURA OTTICA E DEVE ESSERE COMPILATO RISPETTANDO GLI SPAZI. NON SONO CONSENTITI MODULI DIVERSI, CORREZIONI, ABRASIONI O INDICAZIONI NON RICHIESTE.

OTTICA

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

LETTURA

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN :

MIGLIAIA DI LIRE ☐ EURO ☐

(BARRARE LA CASELLA INTERESSATA)

ESISTENTI SI ☐ NO ☐

QUADRO 2.1

Servizi di cui al D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Alberghi, case di riposo e di ricovero	I					
1	P					N ☐
Alberghi diurni e bagni	I					
2	P					N ☐
Asili nido (Costi di gestione indicati al 50%)	I					
3	P					N ☐
Convitti, campeggi case per vacanze, ecc.	I					
4	P					N ☐
Colonie e soggiorni stag., stabilimenti termali	I					
5	P					N ☐
Corsi extra scolastici di insegnamento	I					
6	P					N ☐
Giardini zoologici e botanici	I					
7	P					N ☐
Impianti sportivi	I					
8	P					N ☐
Mattatoi pubblici	I					
9	P					N ☐
Mense	I					
10	P					N ☐
Mercati e fiere attrezzati	I					
11	P					N ☐
Parcheggi custoditi e parchimetri	I					
12	P					N ☐
Pesa pubblica	I					
13	P					N ☐

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui (continua)

LUOGO DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI (Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....) IL RAGIONIERE (Sig. ....) IL PRESIDENTE (Sig. ....)

OTTICA

LETTURA

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN :

MIGLIAIA DI LIRE ☐ EURO ☐

(BARRARE LA CASELLA INTERESSATA)

QUADRO 2.2

Servizi di cui al D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE Personale:oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Servizi turistici diversi	I					
14	P					N ☐
Spurgo di pozzi neri	I					
15	P					N ☐
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, ecc.	I					
16	P					N ☐
Trasporti di carni macellate	I					
17	P					N ☐
Trasporti funebri, pompe funebri, ecc.	I					
18	P					N ☐
Uso di locali per riunioni non istituzionali	I					
19	P					N ☐
Altri	I					
20	P					N ☐
Totali	I					
21= 1+.........+20	P					

ENTRATE		Da tariffe	Da contributi finalizzati	Totale
		F	G	H
ACCERTAMENTI	A			
RISCOSSIONI	R			

In complesso, il tasso di copertura calcolato fra il totale degli accertamenti di colonna H riga A e il totale degli impegni di colonna E riga 21 sopraindicati è stato del ☐ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
A Accertamenti effettuati nell'esercizio
P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

(Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

IL PRESIDENTE (Sig. ....)

OTTICA

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

LETTURA

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN :

MIGLIAIA DI LIRE [ ] EURO [ ]

(BARRARE LA CASELLA INTERESSATA)

ESISTENTE SI [ ] NO [ ]

QUADRO 3

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata istituita con delibera n° [ ] del [ ]

trasmessa al Ministero delle Finanze con nota n° [ ] del [ ]

L'aumento della tariffa di detta tassa è stato stabilito con delibera n° [ ] del [ ]

trasmessa al Ministero delle Finanze con nota n° [ ] del [ ]

COSTI DI GESTIONE						
DENOMINAZIONE		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati	I					
1	P					N
Smaltimento rifiuti strade ed aree	I					
2	P					N
Altri servizi	I					
3	P					N
Totale	I					
4=1+2+3	P					

ENTRATE		Derivanti dallo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati	Altre entrate	Totale
		F	G	H
ACCERTAMENTI	A			
RISCOSSIONI	R			

In complesso, tenuto conto della spesa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle relative entrate, il tasso di copertura determinato dal confronto fra gli accertamenti di entrata ed il totale degli impegni di spesa è stato del .... [ ] %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti effettuati nell'esercizio
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

(Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

IL PRESIDENTE (Sig. ....)

OTTICA

SERVIZIO ACQUEDOTTO

LETTURA

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN :

MIGLIAIA DI LIRE ☐ EURO ☐

(BARRARE LA CASELLA INTERESSATA)

ESISTENTE SI ☐

NO ☐

QUADRO 4

La tariffa per l'acquedotto è stata istituita con delibera n° ☐ del ☐

La tariffa per l'acquedotto è stata adeguata con delibera n° ☐ del ☐

DENOMINAZIONE		COSTI DI GESTIONE Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Servizio acquedotto	I					
	P					N ☐

ENTRATE		Da tariffe
		F
ACCERTAMENTI	A	
RISCOSSIONI	R	

In complesso, il tasso di copertura calcolato fra il totale degli accertamenti (colonna F riga A) ed il totale degli impegni (colonna E riga I) sopraindicati è stato del ☐ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti effettuati nell'esercizio
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI (Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

IL PRESIDENTE (Sig. ....)

OTTICA

LETTURA

CERTIFICATO
RELATIVO ALLA COPERTURA MINIMA DI LEGGE
PER I COSTI DI ALCUNI SERVIZI

ANNO

CODICE ENTE

QUADRO 1

COMUNE DI

PROVINCIA DI

VALORI ESPRESSI IN : MIGLIAIA DI LIRE ☐ EURO ☐

(BARRARE LA CASELLA INTERESSATA)

Visti gli atti di ufficio si certifica:

- che gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili del comune;
- che, in particolare, gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione;
- che gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono stati addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese;
- che non vi sono altre partite al di fuori di quelle descritte.
- che, tra i costi di gestione, gli eventuali impegni di spesa ed i pagamenti degli "Asili nido" sono stati indicati al 50% delle risultanze amministrative e contabili del comune.

LUOGO DATA

Bollo dell'ente

IL SEGRETARIO	IL RAGIONIERE	IL SINDACO	IL REVISORE O IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
(Sig. ....)	(Sig. ....)	(Sig. ....)	(Sig. ....)

IL CERTIFICATO E' STATO PREDISPOSTO PER LA LETTURA OTTICA E DEVE ESSERE COMPILATO RISPETTANDO GLI SPAZI. NON SONO CONSENTITI MODULI DIVERSI, CORREZIONI, ABRASIONI O INDICAZIONI NON RICHIESTE.

OTTICA

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

LETTURA

VALORI ESPRESSI IN :

MIGLIAIA DI LIRE [ ] EURO [ ]

(BARRARE LA CASELLA INTERESSATA)

ESISTENTI SI [ ] NO [ ]

CODICE ENTE

QUADRO 2.1

Servizi di cui al D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Alberghi, case di riposo e di ricovero	I					
1	P					N
Alberghi diurni e bagni	I					
2	P					N
Asili nido (Costi di gestione indicati al 50%)	I					
3	P					N
Convitti, campeggi case per vacanze, ecc.	I					
4	P					N
Colonie e soggiorni stag., stabilimenti termali	I					
5	P					N
Corsi extra scolastici di insegnamento	I					
6	P					N
Giardini zoologici e botanici	I					
7	P					N
Impianti sportivi	I					
8	P					N
Mattatoi pubblici	I					
9	P					N
Mense	I					
10	P					N
Mercati e fiere attrezzati	I					
11	P					N
Parcheggi custoditi e parchimetri	I					
12	P					N
Pesa pubblica	I					
13	P					N

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui (continua)

TIMBRO DATA

IL REVISORE O IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

(Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....) IL RAGIONIERE (Sig. ....) IL SINDACO (Sig. ....)

OTTICA

LETTURA

VALORI ESPRESSI IN :

MIGLIAIA DI LIRE [ ] EURO [ ]

(BARRARE LA CASELLA INTERESSATA)

QUADRO 2.2

Servizi di cui al D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE				Tipo di gestione
		Personale:oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	
		B	C	D	E	
Servizi turistici diversi	I					
14	P					N
Spurgo di pozzi neri	I					
15	P					N
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, ecc.	I					
16	P					N
Trasporti di carni macellate	I					
17	P					N
Trasporti funebri, pompe funebri, ecc.	I					
18	P					N
Uso di locali per riunioni non istituzionali	I					
19	P					N
Altri	I					
20	P					N
Totali	I					
21= 1+.........+20	P					

ENTRATE		Da tariffe	Da contributi finalizzati	Totale
		F	G	H
ACCERTAMENTI	A			
RISCOSSIONI	R			

In complesso, il tasso di copertura calcolato fra il totale degli accertamenti di colonna H riga A e il totale degli impegni di colonna E riga 21 sopraindicati è stato del [ ] %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
A Accertamenti effettuati nell'esercizio
P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

DATA

IL REVISORE O IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

(Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

IL SINDACO (Sig. ....)

OTTICA

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

LETTURA

VALORI ESPRESSI IN :

MIGLIAIA DI LIRE [ ] EURO [ ]

(BARRARE LA CASELLA INTERESSATA)

CODICE ENTE

ESISTENTE SI [ ] NO [ ]

QUADRO 3

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata istituita con delibera n° [ ] del [ ]

trasmessa al Ministero delle Finanze con nota n° [ ] del [ ]

L'aumento della tariffa di detta tassa è stato stabilito con delibera n° [ ] del [ ]

trasmessa al Ministero delle Finanze con nota n° [ ] del [ ]

DENOMINAZIONE		COSTI DI GESTIONE Personale: oneri diretti e indiretti B	Acquisto di beni e servizi C	Trasferimenti e Ammortamenti D	Totale E	Tipo di gestione
Smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati 1	I					
	P					N
Smaltimento rifiuti strade ed aree 2	I					
	P					N
Altri servizi 3	I					
	P					N
Totale 4=1+2+3	I					
	P					

ENTRATE		Derivanti dallo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati F	Altre entrate G	Totale H
ACCERTAMENTI	A			
RISCOSSIONI	R			

In complesso, tenuto conto della spesa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle relative entrate, il tasso di copertura determinato dal confronto fra gli accertamenti di entrata ed il totale degli impegni di spesa è stato del .... [ ] %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti effettuati nell'esercizio
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL REVISORE O IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

(Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

IL SINDACO (Sig. ....)

OTTICA

SERVIZIO ACQUEDOTTO

CODICE ENTE

LETTURA

VALORI ESPRESSI IN :

MIGLIAIA DI LIRE ☐ EURO ☐

(BARRARE LA CASELLA INTERESSATA)

ESISTENTE SI ☐ NO ☐

QUADRO 4

La tariffa per l'acquedotto è stata istituita con delibera n° ☐ del ☐

La tariffa per l'acquedotto è stata adeguata con delibera n° ☐ del ☐

DENOMINAZIONE		COSTI DI GESTIONE Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Servizio acquedotto	I					
	P					N ☐

ENTRATE		Da tariffe
		F
ACCERTAMENTI	A	
RISCOSSIONI	R	

In complesso, il tasso di copertura calcolato fra il totale degli accertamenti (colonna F riga A) ed il totale degli impegni (colonna E riga I) sopraindicati è stato del ☐ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti effettuati nell'esercizio
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL REVISORE O IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

(Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

IL SINDACO (Sig. ....)

OTTICA

01A0727

DECRETO 17 gennaio 2001.

Differimento del termine di presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione 2001 delle province, dei comuni e delle comunità montane.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 21 dicembre 2000 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2001 degli enti locali al 28 febbraio 2001;

Visto il precedente decreto ministeriale dell'11 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 221 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2000, contenente le modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio preventivo 2001 delle province, dei comuni e delle comunità montane;

Ritenuto di dover modificare le scadenze previste nel citato decreto ministeriale 11 dicembre 2000 a seguito del rinvio del termine per la deliberazione del bilancio per l'anno 2001;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto interministeriale 11 dicembre 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

il termine del 28 febbraio 2001 indicato all'art. 1, comma 3, è sostituito con il termine del 30 aprile 2001;

il termine del 10 gennaio 2001 indicato all'art. 3, comma 2, è sostituito con il termine del 10 marzo 2001;

il termine del 28 febbraio 2001 indicato all'art. 3, comma 3, è sostituito con il termine del 30 aprile 2001.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2001

Il Ministro: BIANCO

01A0726

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 gennaio 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031, diciannovesima e ventesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del Tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 10 marzo, 13 aprile, 10 maggio, 8 giugno, 6 e 20 luglio, 7 settembre, 10 ottobre, 8 novembre 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciotto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciannovesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una diciannovesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 marzo 2000.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 10 maggio 2000, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 marzo 2000, entro le ore 11 del giorno 11 gennaio 2001.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli artt. 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 marzo 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ventesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della diciannovesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 marzo 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 12 gennaio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 gennaio 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per settantacinque giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 gennaio 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1) art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2001

Il Ministro: VISCO

01A0804

DECRETO 8 gennaio 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 dicembre 2005, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 6 e 20 luglio, 7 settembre, 10 ottobre, 8 novembre 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 dicembre 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 dicembre 2005, fino all'importo massimo di nominali 2.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 6 luglio 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

La provvigione di collocamento di cui all'art. 5 del suddetto decreto ministeriale del 6 luglio 2000 è stabilita nella misura dello 0,30% dell'ammontare nominale sottoscritto.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 6 luglio 2000.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 6 luglio 2000, entro le ore 11 del giorno 11 gennaio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 6 luglio 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 6 luglio 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 12 gennaio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 gennaio 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 gennaio 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2001

Il Ministro: VISCO

01A0803

DECRETO 8 gennaio 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 ottobre 2000 e scadenza 15 ottobre 2003, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2001, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 10 e 21 ottobre, 8 novembre, 21 dicembre 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 ottobre 2000 e scadenza 15 ottobre 2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 ottobre 2000 e scadenza 15 ottobre 2003, fino all'importo massimo di nominali 2.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 ottobre 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

La provvigione di collocamento di cui all'art. 5 del suddetto decreto ministeriale del 10 ottobre 2000 è stabilita nella misura dello 0,20% dell'ammontare nominale sottoscritto.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 ottobre 2000.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al comma 1 del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 ottobre 2000, entro le ore 11 del giorno 11 gennaio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 ottobre 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 ottobre 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 12 gennaio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 gennaio 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 gennaio 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate

quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2001

Il Ministro: VISCO

01A0802

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 7 novembre 2000.

Terremoto 13/16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa - Aggiornamento del contributo di costruzione anni 1996, 1997 e 1998.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 433;

Vista l'ordinanza 3 febbraio 1992, n. 2212/FPC del Ministero per la protezione civile relativa alla disciplina degli interventi di miglioramento strutturale, riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 13/16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa;

Visto il decreto ministeriale n. 1398 del 7 ottobre 1996 con il quale è stato stabilito, per gli anni 1993, 1994 e 1995 il contributo di costruzione pari a L. 989.741 (anno 1993), L. 1.024.381 (anno 1994) e L. 1.044.868 (anno 1995) al mq comprensivo del costo di elevazione, costo di fondazioni, sistemazioni esterne, allacciamenti e degli oneri complementari quali le spese generali e tecniche, l'acquisizione aree e le urbanizzazioni, prospezioni geognostiche e l'I.V.A., e in L. 1.097.622 (anno 1993), L. 1.136.038 (anno 1994) e L.1.158.758 (anno 1995) al mq, nel caso in cui faccia capo al proprietario anche la spesa per la demolizione totale del fabbricato danneggiato;

Vista la nota n. 308P del 21 luglio 2000 con cui l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato le variazioni percentuali relative ai periodi: anno 1995-1996; anno 1996-1997; anno 1997-1998; rispettivamente pari a +3,9%; +1,2%; -1,5%;

Considerato che i coefficienti di rivalutazione corrispondenti alle suddette variazioni percentuali sono:

per l'anno 1996 L. 1.085.617; per l'anno 1997 L. 1.098.644; per l'anno 1998 L. 1.082.164; rispettivamente elevabili a L. 1.194.178 - anno 1996; L. 1.208.508 - anno 1997; L. 1.190.380 - anno 1998; nel caso in cui il proprietario provveda alla demolizione del fabbricato danneggiato;

Decreta:

Il contributo di cui al combinato disposto degli articoli 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 433 e 2 dell'ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, è stabilito per l'anno 1996 in L. 1.085.617, per l'anno 1997 L. 1.098.644, per l'anno 1998 L. 1.082.164 al mq, comprensivo di costo di elevazioni, costo di fondazione, sistemazioni esterne, allacciamenti e degli oneri complementari quali le spese generali e tecniche, l'acquisizione aree e le urbanizzazioni, prospezioni geognostiche e l'I.V.A.

Tale costo è elevabile rispettivamente a L. 1.203.949 - anno 1996, L. 1.218.396 - anno 1997, L. 1.200.119 - anno 1998, nel caso in cui faccia carico al proprietario la spesa per la demolizione del fabbricato danneggiato.

Roma, 7 novembre 2000

Il Ministro: NESI

01A0753

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 gennaio 2001.

Autorizzazione alla società SGS S.r.l., in Milano, ad effettuare i controlli nel settore delle carni di pollame previsti dagli articoli 10, 11, 12 del regolamento CEE n. 1538/91.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI

Visto il regolamento CEE n. 1906/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 relativo a talune norme di commercializzazione per le carni di pollame e successive modificazioni;

Visto il regolamento CEE n. 1538/91 della Commissione del 5 giugno 1991 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'applicazione del predetto regolamento CEE n. 1906/90 del Consiglio;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, pubblicata nel supplemento ordinario n. 104 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 maggio 1998, che all'art. 53 contiene apposite disposizioni sui controlli e sulla vigilanza dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un albo degli organismi privati da autorizzare ai controlli, con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, previo accertamento dei prescritti requisiti;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, pubblicata nel supplemento ordinario n. 15/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 gennaio 2000, che all'art. 14 modifica l'art. 53 succitato, in particolare il comma 8, lettera *b)* e il comma 9 e 10, per quanto attiene, rispettivamente, ai soggetti che operano la scelta dell'organismo di controllo e alla eventualità della mancanza di una scelta nonché alla possibilità di un potere sostitutivo del governo in caso di inadempienza e assenza operativa degli organi privati di controllo;

Visto il decreto ministeriale del 10 settembre 1999, n. 465, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - il 14 dicembre 1999;

Vista la richiesta presentata ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 465/1999 dalla società SGS ICS S.r.l., con sede in Milano, via G. Gozzi n. 1/A;

Considerato che la medesima è già stata autorizzata dal Ministero con decreto ministeriale 21 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000, ai controlli sui prodotti DOP e IGP dopo aver ottenuto il parere di conformità alle norme EN 45011 dal Gruppo tecnico di valutazione operante presso il Ministero stesso;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, quale autorità nazionale competente, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge n. 128/1998, ha riscontrato, previa acquisizione della documentazione *ad hoc* richiesta alla suddetta società, la rispondenza dell'organismo di controllo SGS su riferita ai requisiti prescritti nel decreto ministeriale n. 465/1999 per la successiva autorizzazione ed iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 8 del citato regolamento n. 465/1999;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione con conseguente iscrizione nell'elenco degli organismi di cui al decreto ministeriale n. 465/1999 dell'organismo di controllo SGS ICS S.r.l. per i controlli ai macelli e ai produttori della carne di pollame, come definito e regolamentato dal decreto ministeriale succitato;

Decreta:

Art. 1.

L'Organismo privato di controllo SGS ICS S.r.l., in seguito denominato SGS S.r.l., con sede in Milano, via G. Gozzi n. 1/A, identificato ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge n. 128/1998 è autorizzato ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 465/1999, ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10, 11 e 12 del regolamento CEE n. 1538/91 del 5 giugno 1991 nei confronti dei macelli, allevatori e mangimifici operanti nel settore delle carni di pollame.

Per effetto di tale autorizzazione l'Organismo di controllo SGS s.r.l. è iscritto nell'elenco degli Organismi di controllo privati per i controlli sulle carni di pollame qualificate con diciture particolari.

Art. 2.

La autorizzazione comporta l'obbligo per l'SGS S.r.l. del rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa del settore (Reg. 1538/91, decreto ministeriale 10 settembre 1999, n. 465 e il presente decreto) e può essere sospesa o revocata, qualora l'Organismo non risulti più in possesso dei requisiti prescritti, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'Organismo autorizzato SGS S.r.l., non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza le modalità di controllo sancite dal disciplinare emanato dal Ministero e accettate dall'Organismo stesso, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

Il medesimo provvede a comunicare al Ministero ogni variazione concernente gli agenti controllori indicati nell'elenco allegato alla documentazione depositata e qualsiasi altra variazione concernente il proprio *status* giuridico.

Infine l'Organismo è tenuto a adempiere e osservare tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente decida di impartire, ove utili o necessarie.

Art. 4.

Le tariffe stabilite per le ispezioni sono sottoposte ad un controllo di congruità e approvate dall'autorità nazionale competente e sono identiche per tutto il territorio nazionale e per tutti i destinatari.

I controlli sono effettuati in modo uniforme per tutti i destinatari.

Art. 5.

L'autorizzazione ha durata di anni tre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo sospensione o revoca ed è rinnovabile per la stessa durata.

Art. 6.

L'Organismo autorizzato SGS S.r.l. comunica tempestivamente e, comunque, con termine non superiore a trenta giorni lavorativi i nominativi delle aziende e macelli controllati e i risultati dei controlli mediante immissione nel sistema informatico del Ministero.

Pertanto detto organismo fa conoscere tutti gli elementi di carattere tecnico, documentali della attività di controllo, compresi nominativi, quantità controllate e ogni altro elemento utile e adotta, previa approvazione

dell'autorità nazionale competente, opportune misure atte ad evitare disapplicazioni, confusioni o difformi utilizzazioni dei parametri previsti dal regolamento CEE n. 1538/91 e decreto ministeriale n. 465/1999.

Le modalità di attuazione delle procedure di controllo sono indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali e fanno parte del disciplinare sulla materia valido per tutti gli operatori del settore e su tutto il territorio nazionale.

Art. 7.

Gli elementi conoscitivi descritti nel precedente articolo sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricadono le aziende o i macelli autorizzati ad operare nel settore delle carni di pollame di cui al regolamento n. 1538/91 e al decreto ministeriale n. 465/1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2001

Il direttore generale: PETROLI

01A0751

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 10 gennaio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Montichiari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli Uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore reggente dell'ufficio delle entrate di Montichiari ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio il giorno 22 dicembre 2000, a seguito dell'inagurazione della nuova sede;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Montichiari il giorno 22 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 10 gennaio 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A0490

DECRETO 10 gennaio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici finanziari di Sondrio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai Direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli Uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'Ufficio delle entrate di Sondrio ha comunicato il mancato funzionamento degli uffici finanziari (imposte dirette, registro, IVA, sezione staccata) di Sondrio i giorni 18, 19 e 20 dicembre 2000, a seguito delle operazioni relative al trasloco presso l'istituendo ufficio delle entrate;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento degli uffici finanziari (imposte dirette, registro, IVA, sezione staccata) di Sondrio i giorni 18, 19 e 20 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 10 gennaio 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A0491

DECRETO 12 gennaio 2001.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro di assistenza fiscale CAF - Imprese, denominato CAF Imprese C.N.A Forlì - Cesena S.r.l. e iscrizione dello stesso all'albo dei CAF - Imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA ROMAGNA

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto l'art. 1 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 12 luglio 1999 che attribuisce, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 7 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, in data 24 novembre 2000 con la quale la società CAF Imprese C.N.A. Forlì - Cesena S.r.l., legalmente rappresentata dal sig. Franco Giuliani, chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 3 luglio 2000 a rogito notaio dott. Adalberto Mercatali, n. 88374 di repertorio e n. 21355 di matrice, e lo statuto ad esso allegato che sono stati presentati in copia conforme all'originale unitamente alla predetta istanza;

Visto che la Confederazione nazionale dell'artigianato è istituita, in qualità di associazione sindacale di categoria fra imprenditori, da oltre dieci anni ed è presente nel CNEL;

Vista la delega con la quale in data 14 gennaio 2000, la Confederazione nazionale dell'artigianato (CNA), con sede in Roma, via G. A. Guattani n. 13, ha delegato l'associazione provinciale CNA Forlì - Cesena S.r.l. a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale;

Vista la polizza di assicurazione n. 32543216 stipulata con la Unipol assicurazioni la cui garanzia è stata prestata con un massimale L. 2.000.000.000 ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del responsabile dell'assistenza fiscale, dott.ssa Barbara Casamenti, del requisito dell'art. 7, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste al Capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e al Capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale;

Decreta:

La società «CAF Imprese C.N.A. Forlì - Cesena S.r.l.», con sede in Forlì, via Pelacano n. 29, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, e comma 3 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata all'Agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'«Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 12 gennaio 2001

Il direttore regionale: PIRANI

01A0754

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 3 novembre 2000.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori per la realizzazione delle stazioni di pompaggio del 3° e 4° stralcio inerenti il progetto generale della depurazione delle acque di fogna degli abitati di Porto Ercole e di Porto Santo Stefano. Approvazione del collaudo definitivo. (Ordinanza n. F/949).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225 - ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modificazioni e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario, nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000, con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/98, fino al 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza del commissario Corsi n. 45 del 6 giugno 1995 con la quale è stato approvato il progetto relativo a «Stazioni di pompaggio e di sollevamento liquami 3° e 4° stralcio inerente il progetto generale di depurazione delle acque di fogna degli abitati di Porto Ercole e Porto S. Stefano» per l'importo complessivo di L. 7.200.000.000;

Vista l'ordinanza n. 81 del 15 dicembre 1995 con la quale il commissario Corsi affidava i suddetti lavori alla impresa I.C.L.E. S.r.l. di Grosseto, in proprio e quale capogruppo mandataria dell'Associazione temporanea di imprese costituita con la IRMIE Impianti S.r.l. di Sesto Fiorentino (Firenze), la CITE S.p.a. di Firenze e la TAMCO S.r.l. di Roma, sulla base del nuovo quadro economico che a seguito del ribasso sul prezzo a base d'asta fissava l'importo dei lavori in L. 4.426.879.482;

Vista l'ordinanza commissariale n. 180/CDL del 9 dicembre 1996 con cui è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. 235/CDL dell'11 luglio 1997 con cui si approvava la perizia suppletiva e di variante n. 2;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/562 del 16 febbraio 1999 con cui è stata approvata la perizia di assestamento finale e suppletiva redatta in data 24 luglio 1998, dal direttore dei lavori dott. ing. Roberto Sgherri che modifica l'importo iniziale dei lavori che ammontano complessivamente a L. 3.392.216.592 (€ 1.760.937,19);

Visto lo schema di atto di sottomissione sottoscritto in data 23 febbraio 1999 dalla ICLE capogruppo della ATI appaltatrice, dall'ing. Roberto Sgherri, in qualità di direttore dei lavori e dal dott. Luca Carretti in qualità di ingegnere capo e dal vice commissario delegato per l'emergenza ambientale della laguna di Orbetello;

Considerato che i lavori sono stati ultimati il 25 febbraio 1998 e quindi in tempo utile come risulta da apposito verbale di ultimazione dei lavori redatto dal decreto-legge in data 28 febbraio 1998 e sottoscritto senza riserve dall'impresa;

Considerato inoltre che con lo stato finale redatto il 16 novembre 1999 dal direttore dei lavori, agli atti dell'ufficio, è stata liquidata all'impresa la somma di L. 3.173.514.045 e che pertanto rimane un credito a favore dell'impresa di L. 256.185.246 (€ 132.308,63);

Richiamata l'ordinanza C.D.L. n. 135 del 20 maggio 1996, con cui la precedente gestione commissariale ha affidato l'incarico del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori in oggetto alla commissione di collaudo costituita dai dottori ingegneri Cesare Billi, Antonio Ludovico e Gianfranco Savelli;

Visto il certificato di collaudo redatto in data 30 dicembre 1999 dalla commissione di collaudo costituita dai dottori ingegneri Cesare Billi, Antonio Ludovico e Gianfranco Savelli, agli atti dell'ufficio e firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto originario e alle perizie suppletive di variante e di assestamento, delle prescrizioni contrattuali, secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Considerato che dagli atti di collaudo non risulta possibile individuare le economie derivanti dalla gestione delle somme a disposizione dell'amministrazione ma che emerge comunque una economia presunta di un importo complessivo di L. 76.704.401 - (€ 39.614,51), di cui L. 29.301 - (€ 15,13) per lavori e L. 76.675.100 (€ 39.599,38) per somme a disposizione dell'amministrazione;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione del restante importo dovuto all'impresa ICLE S.r.l. di Grosseto, CITE S.p.a. di Firenze, IRMIE di Sesto Fiorentino e TAMCO di Roma costituite in ATI per l'importo complessivo di L. 256.185.246 (€ 132.308,63) oltre IVA al 10%;

Considerato che dal certificato collaudo risulta che tutte le imprese costituite in ATI possono considerarsi in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

Visto che non risultano opposizioni ai sensi dell'art. 360 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *f)* e che non risultano notificate cessioni di credito né hanno rilasciato procure a favore di terzi;

Visto il certificato di avvenuta pubblicazione degli avvisi *ad opponendum* presso l'albo pretorio del comune di Monte Argentario ed nel Foglio annunzi legali della provincia, foglio n. 14 del 7 aprile 2000, avviso n. 421;

Visto il parere tecnico agli atti dell'ufficio redatto dall'ufficio del commissario e sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello in cui si ritiene di approvare gli atti di collaudo, di liquidare alla ATI il credito residuo per un importo di L. 256.185.246 (€ 132.308,63) oltre I.V.A. al 10%;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione del certificato di collaudo;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 3037/2000;

Ordina:

1) di approvare il certificato di collaudo redatto in data 30 dicembre 1999 dalla commissione di collaudo costituita dai dottori ingegneri Cesare Billi, Antonio Ludovico e Gianfranco Savelli, relativo ai lavori per la realizzazione delle stazioni di pompaggio del 3° e 4° stralcio inerenti il progetto generale della depurazione delle acque di fogna degli abitati di Porto Ercole e di Porto Santo Stefano;

2) di autorizzare la prefettura di Grosseto a liquidare l'importo a saldo pari a L. 256.185.246 (€ 132.308,63) oltre I.V.A. al 10% alle imprese ICLE S.r.l. di Grosseto, CITE S.p.a. di Firenze, IRMIE di Sesto Fiorentino e TAMCO di Roma costituite in ATI;

3) di prendere atto che il certificato di collaudo è acquisito agli atti dell'ufficio del commissario con sede in Grosseto;

4) di prendere atto che l'economia presunta sul finanziamento dell'intervento pari a L. 76.704.401 (€ 39.614,51) rimane a disposizione dell'amministrazione per far fronte ad eventuali ulteriori spese o per liquidare impegni già assunti dalla precedente gestione commissariale;

5) di trasmettere la presente ordinanza alle imprese ICLE S.r.l. di Grosseto, CITE S.p.a. di Firenze, IRMIE di Sesto Fiorentino e TAMCO di Roma costituite in ATI e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 3 novembre 2000

Il vice commissario: GINANNESCHI

01A0494

ORDINANZA 8 novembre 2000.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Riparazione quadro elettrico esterno su idrovore del bondanone nord di Nassa e sostituzione pulsantiera paranco delle paratoie a mare di Ansedonia. (Ordinanza n. F/950).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225 - ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modificazioni e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario, nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/884 del 13 giugno 2000 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra la Orbetello pesca lagunare S.r.l. ed il commissario delegato;

Cosiderato che su segnalazione della Orbetello pesca lagunare S.r.l., l'ufficio del commissario ha riscontrato la rottura della nicchia stagna di protezione del quadro elettrico di comando dei mixer installati sul bondanone nord della stazione di Nassa;

Vista la nota del 4 ottobre 2000 con cui la Orbetello pesca lagunare ha inoltre segnalato che le pulsantiere di comando del paranco posto a servizio delle paratoie a mare di Ansedonia risultano inutilizzabili;

Visto il preventivo della ICEM S.n.c., allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «A» quale parte integrante e sostanziale per la riparazione del quadro bondanone nord comprensivo di fornitura e posa in opera di involucro in resina per quadro elettrico per un importo di L. 1.550.000 (€ 800,50) oltre I.V.A. al 20%;

Visto inoltre il preventivo offerto dalla stessa società, allegato al presente atto sotto la lettera «B» quale parte

integrante e sostanziale, relativo alla sostituzione delle pulsantiere di comando del paranco posto a servizio delle paratoie a mare di Ansedonia per un importo di L. 350.000 (€ 180,75) oltre I.V.A. al 20%;

Preso atto dell'importo complessivo per la realizzazione degli interventi in oggetto pari a L. 2.280.000 (€ 1.177,52) compresa I.V.A. al 20%;

Visto il parere favorevole in linea tecnica, agli atti dell'ufficio, redatto dall'ufficio e sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello;

Ritenuto di affidare la verifica della regolare esecuzione della fornitura all'ing. Luca Moretti dell'ufficio del commissario, il quale potrà avvalersi anche dei professionisti incaricati a supporto del commissario;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. n. 2807/98 e n. 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 3037/2000;

Ordina:

1) di affidare alla società ICEM di Albinia la riparazione del quadro bondanone nord comprensivo di fornitura e posa in opera di involucro in resina per quadro elettrico per un importo di L. 1.550.000 (€ 800,50) oltre I.V.A. al 20%;

2) di affidare alla stessa società la sostituzione delle pulsantiere di comando del paranco posto a servizio delle paratoie a mare di Ansedonia per un importo di L. 350.000 (€ 180,75) oltre I.V.A. al 20%;

3) di approvare le condizioni contrattuali dell'acquisto quali risultano dai preventivi allegati alla presente ordinanza sotto le lettere «A» e «B» quale parte integrante e sostanziale;

4) di imputare la spesa complessiva di L. 2.280.000 (€ 1.177,52) oltre I.V.A. al 20% ai fondi stanziati con ordinanza D.P.C. n. 2975/1999;

5) di affidare la verifica della regolare esecuzione della fornitura all'ing. Luca Moretti dell'ufficio del commissario, il quale potrà avvalersi anche dei professionisti incaricati a supporto del commissario;

6) di provvedere alla liquidazione degli importi di cui ai precedenti punti 1) e 2) alla ICEM S.n.c. di Albinia tramite la prefettura di Grosseto, su presentazione della fattura vistata dall'ufficio;

7) di trasmettere la presente ordinanza alla ICEM S.n.c. di Albinia, alla Orbetello pesca lagunare S.r.l. e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporre la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 8 novembre 2000

Il vice commissario: GINANNESCHI

01A0495

ORDINANZA 8 novembre 2000.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello - Interventi relativi alla laguna di Ponente. Prosecuzione attività di raccolta. (Ordinanza n. F/951).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225 - ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modificazioni e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario, nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/98, fino al 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/857 dell'8 maggio 2000 con la quale viene affidato l'incarico professionale al dott. ing. Francesco Martino per attività di assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna;

Richiamato il piano strutturale per il recupero della laguna di Orbetello, approvato con ordinanza n. F/703 del 2 agosto 1999;

Richiamato il rapporto del 23 ottobre 2000 agli atti dell'ufficio, in cui il dott. Lenzi, nel quadro dell'incarico conferitogli dall'ARPAT in collaborazione con l'attuale gestione commissariale evidenzia come in seguito alle particolari condizioni climatiche stagionali, sia in atto una forte ripresa dell'attività vegetativa, suggerendo la prosecuzione dell'attività di raccolta già intrapresa;

Vista la perizia per la raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello elaborata dall'ing. Francesco Martino e avente ad oggetto, «Interventi relativi alla laguna di Ponente. Prosecuzione dell'attività di raccolta» allegata alla presente ordinanza sotto la lettera «A» come parte integrante e sostanziale;

Considerato che il vice-commissario, con ordinanze n. F/546 del 19 gennaio 1999, e n. F/577 del 16 marzo 1999, ha acquistato mezzi idonei al trasporto delle alghe;

Dato atto che, per quanto attiene al trasporto, il vice-commissario può quindi provvedere direttamente con i mezzi di sua proprietà attribuendo alla medesima impresa affidataria del servizio di raccolta, anche il servizio di guida e gestione del mezzo;

Richiamata a nota della amministrazione provinciale di Grosseto del 22 ottobre 1999 dell'ufficio in cui si specifica che qualora il trasporto dei rifiuti venga effettuato dallo stesso produttore non sussiste per il medesimo l'obbligo della iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti;

Considerata la necessità e l'urgenza di attivare immediatamente la prestazione di servizi per la raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello, ricorrendo alle prestazioni di una ditta dotata della necessaria professionalità nonché di personale idoneo per la conduzione dei mezzi in disponibilità del commissario;

Considerato che la società Orbetello pesca lagunare S.r.l. risulta essere dotata della professionalità e competenza tecnica sopra richiamate;

Preso atto che ai sensi della perizia in precedenza citata non è necessario procedere alla designazione del coordinatore per la progettazione e la redazione del piano di sicurezza ex art. 12 del decreto legislativo n. 494/1996, poiché il numero di Uomini Giorno risulta inferiore a 100 u/g, ma, trattandosi di attività comportanti particolari rischi, è necessario procedere alla notifica preliminare di cui all'art. 11 del predetto decreto legislativo;

Ritenuto di attribuire tale adempimento all'ing. Francesco Martino, il quale dovrà altresì curare, in mancanza del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 494/1996, che nel cantiere non vengano impiegati contemporaneamente più di venti lavoratori ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *a),* del predetto decreto;

Ritenuto di incaricare l'ing. Francesco Martino della direzione lavori e degli adempimenti amministrativi relativi alla tenuta del formulario di identificazione previsti dal decreto legislativo n. 22/1999 e successive modificazioni;

Visto il quadro per l'importo complessivo del servizio di L. 105.000.000 (€ 54.228,53) di cui L. 73.125.000 (€ 37.766,30) per lavori e L. 31.875.000 (€ 16.462,23), il tutto come meglio specificato nel seguente quadro economico:

	L.	€
Attività di raccolta	73.125.000	37.766,30
Totale importo dei lavori a base d'asta	73.125.000	37.766,30
I.V.A. sui lavori al 10%	7.312.500	3.776,63
Spese tecniche comprensive di CNPAIA	3.656.250	1.888,31
I.V.A. per spese tecniche (20%)	731.250	377,66
Per lavori in economia e imprevisti	5.256.633	2.714,85
Totale somme a disposizione	31.875.000	16.462,23
Totale perizia	105.000.000	54.228,53

Vista la nota agli atti dell'ufficio redatta dalla Orbetello pesca lagunare S.r.l. con cui la società dichiara di essere disponibile ad assumere il servizio alle condizioni indicate nella perizia in oggetto;

Visto lo schema di contratto tra il commissario e la Orbetello pesca lagunare S.r.l, allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «B»;

Visto il parere favorevole in linea tecnica espresso dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello, agli atti dell'ufficio;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. n. 2807/98 e D.P.C. n. 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 3037/2000;

Ordina:

1) di approvare la perizia per la raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello redatta dall'ing. Martino avente ad oggetto «Interventi relativi alla laguna di Ponente. Prosecuzione dell'attività di raccolta», allegata alla presente ordinanza sotto la lettera «A»;

2) di approvare il quadro economico per l'importo complessivo del servizio di L. 105.000.000 (€ 54.228,53) di cui L. 73.125.000 (€ 37.766,30) per lavori e L. 31.875.000 (€ 16.462,23), il tutto come meglio specificato nel seguente quadro economico:

	L.	€
Attività di raccolta	73.125.000	37.766,30
Totale importo dei lavori a base d'asta	73.125.000	37.766,30
I.V.A. sui lavori al 10%	7.312.500	3.776,63
Spese tecniche comprensive di CNPAIA	3.656.250	1.888,31
I.V.A. per spese tecniche (20%)	731.250	377,66
Per lavori in economia e imprevisti	5.256.633	2.714,85
Totale somme a disposizione	31.875.000	16.462,23
Totale perizia	105.000.000	54.228,53

3) di affidare a trattativa privata alla Orbetello pesca lagunare S.r.l., con sede in Orbetello, via Leo-

pardi, 9, la prestazione dei servizi relativi alla raccolta delle masse algali, guida degli automezzi commissariali per il relativo trasporto e stoccaggio provvisorio in località Patanella, secondo le modalità e le condizioni di cui allo schema di contratto per l'importo di L. 73.125.000 oltre I.V.A. al 10%;

4) di approvare lo schema di contratto tra il commissario e la società allegata sotto la lettera «B» alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale;

5) di affidare la direzione dei lavori all'ing. Francesco Martino, di incaricarlo a provvedere alla notifica di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 494/1996 nonché alla verifica che nel corso delle attività di cui al contratto allegato non sia superato il numero di venti lavoratori impiegati contemporaneamente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera *b)* ed, in particolare, di affidargli tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;

6) di affidare inoltre all'ing. Francesco Martino tutti gli adempimenti amministrativi relativi alla tenuta del formulario di identificazione e dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsti dal decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni;

7) di imputare gli oneri di cui al punto 2) ai fondi stanziati con ordinanza D.P.C. n. 2975/1999;

8) di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello pesca lagunare S.r.l., all'ing. Martino, alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale regione Toscana.

Firenze, 8 novembre 2000

Il vice commissario: GINANNESCHI

01A0496

ORDINANZA 9 novembre 2000.

Eventi alluvionali compresi tra il 28 settembre e 1° ottobre 1998 nelle province di Lucca e Prato. Ordinanza n. 2853 del 1° ottobre 1998. Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture. Intervento n. 457: «Opere per l'adeguamento delle sezioni di deflusso e realizzazione di bacino di accumulo sul fosso Medancione. Secondo lotto». Ente attuatore: Genio civile di Pistoia. Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. Importo L. 1.500.000.000 (euro 774.685,35). Presa d'atto. (Ordinanza n. G/952).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI
SETTEMBRE-OTTOBRE 1998

(Art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225 - ordinanza D.P.C. n. 2853 del 1° ottobre 1998, ordinanza commissariale n. G/873 del 25 maggio 2000)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle provincie di Lucca e Prato compresi tra il 28 settembre 1998 e 1° ottobre 1998;

Visto in particolare art. 1, comma 2, della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2880 del 13 novembre 1998 con la quale per le finalità di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2853/98 la regione Toscana è stata autorizzata a contrarre un mutuo ventennale di 24 miliardi;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/608 del 28 aprile 1999 con la quale è stato approvato il secondo stralcio del piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 10 giugno 1999;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/886 del 13 giugno 2000 con la quale è stata approvata la rimodulazione del piano degli interventi di cui alle ordinanze D.P.C. n. 2853 del 1° ottobre 1998 e n. 2880 del 13 ottobre 1998;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.1 e 2.2 dell'ordinanza n. G/550/99;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. G/550;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/560 del 9 febbraio 1999 relativa a «Disposizioni per il controllo di gestione degli interventi compresi nel piano»;

Richiamata l'ordinanza n. G/730 del 30 agosto 1999 con la quale si è preso atto del progetto relativo all'intervento in oggetto per complessive L. 1.189.355.179 (euro 614.250,69) e che a seguito dell'affidamento dei lavori l'importo, su comunicazione dell'ente attuatore, è stato rimodulato per L. 1.125.065.585 (euro 581.047,89);

Preso atto che per il suddetto intervento era già stata autorizzata una perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva con ordinanza n. G/813 del 12 febbraio 2000 per l'importo di L. 1.500.000.000 (euro 774.685,35);

Visto che in data 9 ottobre 2000 con nota n. 9891/07/01 di protocollo il Genio civile di Pistoia — ente

attuatore — ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 457 per complessive L. 1.500.000.000 (euro 774.685,35);

Preso atto come risulta dalla comunicazione B del 24 ottobre 2000, n. 10459/02/01 di protocollo trasmessa dall'ente attuatore, che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.5 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99;

Preso atto che con il presente intervento non sono state adottate specificate direttive tecniche di cui al punto 2.1 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/873 del 25 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2853/98;

Ordina:

1. È preso atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 457: «Opere per l'adeguamento delle sezioni di deflusso e realizzazione di bacino di accumulo sul fosso Medancione. Secondo lotto» di cui ente attuatore è il Genio Civile di Pistoia per l'importo complessivo di L. 1.500.000.000, approvata con decreto dirigenziale n. 3932 del 7 luglio 2000.

2. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

3. Di trasmettere al Dipartimento della protezione civile e all'ente attuatore la presente ordinanza.

4. Di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto nel Bollettino ufficiale regione Toscana, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 18 del 15 marzo 1996.

Firenze, 9 novembre 2000

Il vice commissario: FRANCI

01A0497

ORDINANZA 16 novembre 2000.

Eventi calamitosi del 1995 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2433 del 2 maggio 1996 - Conferma della individuazione del sostituto per la firma di ordinativi su ordine di accreditamento ed elenco dei titoli di spesa sulla somma accreditata alla regione ai sensi dell'ordinanza n. 2433/96 citata. (Ordinanza n. A/953).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO

(Art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225 - ordinanza D.P.C. n. 2433 del 2 maggio 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2433 del 2 maggio 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti e indifferibili conseguenti agli eventi alluvionali del 1995 ed all'evento sismico del 10 ottobre 1995;

Tenuto conto che per le attività di supporto tecnico necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico commissariale il presidente si avvale di uno staff operativo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. A/3/1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto che all'interno di tale staff con ordinanza n. A/481 del 4 maggio 1998 è stato individuato un sostituto delegato in particolare alla firma degli ordinativi e dei buoni emessi sull'ordine di accreditamento nella persona del coordinatore del Dipartimento politiche territoriali ed ambientali dott. Roberto Forzieri;

Preso atto che, a seguito delle elezioni regionali del 16 aprile 2000, la corte d'appello presso il tribunale di Firenze ha proclamato in data 9 maggio 2000 Claudio Martini eletto alla carica di presidente della giunta regionale della Toscana e che pertanto da tale data il medesimo ha assunto le funzioni di commissario delegato ai sensi dell'ordinanza sopra citata;

Ritenuto pertanto di procedere alla conferma della predetta delega al dott. Forzieri;

Ordina:

1. Il dott. Roberto Forzieri, già membro dello staff operativo di cui si avvale il commissario per l'espletamento dell'incarico commissariale di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2433/1996, è delegato a firmare, in sostituzione del commissario, gli ordinativi su ordine di accreditamento e l'elenco dei titoli di spesa che saranno emessi sulla somma accreditata presso la Banca d'Italia, sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Firenze, ai sensi della predetta ordinanza.

2. Il dott. Forzieri provvederà a comunicare la presente ordinanza alla Banca d'Italia, sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Firenze, nonché agli altri eventuali adempimenti informativi necessari.

3. Il presente provvedimento è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 16 novembre 2000

Il presidente: MARTINI

01A0498

ORDINANZA 20 novembre 2000.

Interventi urgenti volti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del settembre-ottobre 1997 nel territorio della provincia di Arezzo. Ordinanza Ministero dell'interno n. 2741 del 30 gennaio 1998. Oneri per spese tecniche. (Ordinanza n. D/954).

IL VICE COMMISSARIO
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO

(Art. 5 legge 24 febbraio 1992 n. 225 - ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998 - ordinanza commissariale n. D/874 del 25 maggio 2000)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2741 del 30 gennaio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata, nei territori dei comuni di Anghiari, Badia Tebalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino in provincia di Arezzo, gravemente danneggiati dalla crisi sismica del settembre/ottobre 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. D/874 del 25 maggio 2000 con la quale il presidente ha nominato il sottoscritto assessore Tommaso Franci quale vice commissario per la crisi sismica del settembre/ottobre 1997 nei comuni Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro e Sestino in provincia di Arezzo, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza DPC n. 2741 del 30 gennaio 1998;

Vista l'ordinanza 18 febbraio 1999, n. D/564 con la quale il vice commissario ha approvato le disposizioni operative per l'avvio del procedimento di attuazione del piano degli interventi di cui sopra;

Tenuto conto in particolare dell'art. 2.1, comma 7, delle disposizioni operative approvate con la succitata ordinanza n. D/564/99 con il quale si prevede che per interventi di particolare complessità tecnica o inerenti ad opere che rivestano rilevante interesse artistico, gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, studi e ricerche e collaudo, possono essere ammessi al finanziamento anche se superiori alla quota del 15% dell'ammontare dell'intervento;

Preso atto della nota del dirigente del genio civile di Arezzo, agli atti degli uffici del commissario, con la quale si esprime nulla osta alla richiesta della diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro di ammissione degli oneri relativi alle spese tecniche nella misura del 20% anziché del 15%, relativamente ai seguenti interventi:

Anghiari - Chiesa di S. Maria Assunta a Micciano;

Anghiari - Chiesa di Sant'Agostino;

Badia Tedalda - Chiesa di San Tommaso località Montebotolino;

Caprese Michelangelo - Chiesa di S. Martino a Tifi;

Sansepolcro - Ex orfanatrofio femminile Schianteschi;

Sansepolcro - Chiesa di San Francesco;

Sestino - Chiesa di S. Pancrazio;

Ordina:

1. Si dispone l'ammissione degli oneri relativi alle spese tecniche nella misura del 20% anziché del 15%, relativamente ai seguenti interventi:

Anghiari - Chiesa di S. Maria Assunta a Micciano;

Anghiari - Chiesa di Sant'Agostino;

Badia Tedalda - Chiesa di San Tommaso località Montebotolino;

Caprese Michelangelo - Chiesa di S. Martino a Tifi;

Sansepolcro - Ex orfanatrofio femminile Schianteschi;

Sansepolcro - Chiesa di San Francesco;

Sestino - Chiesa di S. Pancrazio.

2. La presente ordinanza è comunicata alla diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, alla provincia di Arezzo, alla comunità montana della Valtiberina, agli uffici regionali interessati e al Dipartimento della protezione civile.

3. La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino della regione Toscana.

Firenze, 20 novembre 2000

Il vice commissario: FRANCI

01A0499

ORDINANZA 27 novembre 2000.

Eventi alluvionali compresi tra il 28 settembre e 1° ottobre 1998 nelle province di Lucca e Prato. Ordinanza n. 2853 del 1° ottobre 1998. Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture. Intervento n. 479: «Lavori di potenziamento ed adeguamento idraulico fosso di scolo di Camaiore nel tratto che interessa viale Oberdan, piazza XXIX Maggio e tombino idraulico di attraversamento strada provinciale per Lucca». Ente attuatore: comune di Camaiore. Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. Importo L. 934.906.406 (€ 482.838,87). Presa d'atto. (Ordinanza n. G/955).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE-OTTOBRE 1998

(Art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2853 del 1° ottobre 1998, ordinanza commissariale n. G/873 del 25 maggio 2000)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Prot. Civ. n. 2853 del 1° ottobre 1998 con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle provincie di Lucca e Prato compresi tra il 28 settembre 1998 e 1° ottobre 1998;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Prot. Civ. n. 2880 del 13 novembre 1998 con la quale per le finalità di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2853/1998 la regione Toscana è stata autorizzata a contrarre un mutuo ventennale di 24 miliardi;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/774 del 24 settembre 1999 con la quale è stata autorizzata l'immediata attuazione di alcuni interventi straordinari di emergenza e di prevenzione per il ripristino delle infrastrutture e per la sistemazione dei corsi d'acqua e idrogeologica tra cui quello in oggetto identificato con il n. 380;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/796 dell'11 gennaio 2000 con la quale è stato approvato il Terzo stralcio del piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 25 febbraio 2000;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.1 e 2.2 dell'ordinanza G/550/99;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza G/550;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/560 del 9 febbraio 1999 relativa a «Disposizioni per il controllo di gestione degli interventi compresi nel piano»;

Richiamata l'ordinanza n. G/810 del 12 febbraio 2000 con la quale si è preso atto del progetto relativo all'intervento di cui all'oggetto identificato come 380 per complessive L. 900.000.000 (€ 464.811,21) e che a seguito dell'affidamento dei lavori l'importo, su comunicazione dell'ente attuatore, è stato rimodulato per L. 804.906.406 (€ 415.699,47);

Ravvisata la necessità da parte dell'ente attuatore di integrare l'intervento con fondi propri per L. 130.000.000 (€ 67.139,40) i quali verranno evidenziati nella seconda rimodulazione del piano;

Visto che in data 31 ottobre 2000 con nota n. 40640/2000 di protocollo il comune di Camaiore - ente attuatore - ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 479 per complessive L. 934.906.406 (€ 482.838,87);

Preso atto come risulta dalla comunicazione B del 31 ottobre 2000, n. 40640/2000 di protocollo trasmessa dall'ente attuatore, che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.5 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99;

Preso atto che con il presente intervento non sono state adottate specificate direttive tecniche di cui al punto 2.1 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/873 del 25 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'ordinanza DPC n. 2853/98;

Ordina:

1. È preso atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 479: «Lavori di potenziamento ed adeguamento idraulico fosso di scolo di Camaiore nel tratto che interessa viale Oberdan, piazza XXIX Maggio e tombino idraulico di attraversamento strada provinciale per Lucca» di cui ente attuatore è il comune di Camaiore per l'importo complessivo di L. 934.906.406 (€ 482.838,87) di cui L. 130.000.000 (€ 67.139,40) approvata con delibera di giunta municipale n. 310 del 27 ottobre 2000.

2. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

3. L'adeguamento dell'importo dell'intervento sarà effettuato, ai fini del piano, con la prossima rimodulazione del medesimo.

4. Di trasmettere al Dipartimento della protezione civile e all'ente attuatore la presente ordinanza.

5. Di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 18 del 15 gennaio 1996.

Firenze, 27 novembre 2000

Il vice commissario: FRANCI

01A0500

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario straordinario del Governo per gli interventi sulle aree del territorio del comune di Castelvolturno.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 settembre 2000 il dott. Giancarlo Trevisone è stato nominato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, commissario straordinario del Governo per gli interventi sulle aree del territorio del comune di Castelvolturno (Caserta).

01A0714

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, recante: «Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua».

Il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, recante: «Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 27 novembre 2000.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata nel supplemento ordinario n. 219/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2000, «restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere da 27 gennaio 2001.»

01A0892

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cimetidina Rhone Poulenc Rorer».

Con decreto n. 800.5/R.M.182/D3 del 15 gennaio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

CIMETIDINA RHONE POULENC RORER:
60 compresse 200 mg - n. 032389 013;
120 compresse 200 mg - n. 032389 025;
60 compresse 400 mg - n. 032389 037;
120 compresse 400 mg - n. 032389 049.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Rhone Poulenc Rorer S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A0805

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651022/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.